Assicurazione Incendio, Altri danni ai beni e RC

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto: "AvivaPlus Incendio-Mutui"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che copre il Fabbricato oggetto di Mutuo ipotecario, destinato ad Abitazioni civili, Attività commerciali, uffici e/o studi professionali, Attività industriali, attività artigianali oppure Attività agricole, dal rischio Incendio ed, a scelta del Contraente, da altri danni materiali e diretti. E' possibile inoltre estendere la copertura alla responsabilità civile del Contraente per i danni accidentalmente provocati a terzi a seguito di Incendio del Fabbricato assicurato o derivanti dalla responsabilità civile del Contraente in qualità di proprietario del Fabbricato stesso.

Che cosa è assicurato?

DANNI AI LOCALI
Sono assicurati i danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati, in conseguenza dei seguenti eventi.

- ✓ Incendio Base:
  Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causato da ordigni esplosivi.

E' possibile estendere l'Assicurazione ai danni materiali e diretti ai Fabbricati assicurati da uno o più dei seguenti eventi:

Altri danni ai locali
Atti vandalici e dolosi
Eventi atmosferici
Danni da acqua
Fenomeno elettrico
Danni a vetri, specchi e cristalli

RESPONSABILITA' CIVILE – DANNI AD ALTRI
E' possibile estendere l'Assicurazione a uno o entrambi delle seguenti garanzie di responsabilità civile per danni causati a terzi:
Ricorso terzi da Incendio
Responsabilità civile derivante dalla proprietà del Fabbricato
(solo in caso di Polizza di durata annuale)

Le somme assicurate ed i Massimali sono scelti dal Contraente in base al valore dei beni da assicurare ed in base alle proprie esigenze.

Il Contraente può scegliere se assicurare ciascun Fabbricato a Valore Intero oppure a Primo rischio assoluto.
La somma assicurata prescelta rimane in ogni caso costante per tutta la durata dell'Assicurazione.

Il Contraente può assicurare anche più di un Fabbricato solo se tutti i Fabbricati assicurati costituiscono garanzia ipotecaria di uno stesso Mutuo contratto dal Contraente.

Che cosa non è assicurato?

I Fabbricati che:

- ✗ non costituiscono garanzia ipotecaria relativamente a Mutuo contratto dal Contraente;
- ✗ non sono ubicati nel territorio della Repubblica Italiana;
- ✗ non sono in buone condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ non sono adibiti all'attività dichiarata;
- ✗ hanno caratteristiche costruttive difformi rispetto alle Tipologie costruttive previste, se non concordato in forma scritta tra le Parti;
- ✗ al loro interno hanno presenza di esplodenti, merci speciali o infiammabili oltre le tolleranze ammesse;
- ✗ hanno subito sinistri da eventi coperti dalla Polizza, negli ultimi tre anni oppure hanno avuto polizze annullate per sinistri relativi ai predetti eventi;
- ✗ sono oggetto di altre coperture assicurative per i medesimi rischi.

Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi dall'Assicurazione principalmente i danni:

- ! determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane o cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- ! determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, a meno che non siano state causate da azione diretta del fulmine;
- ! determinati da umidità, stillicidio, trasudamento, insalubrità dei locali.

Dove vale la copertura?

✓ Nel territorio della Repubblica Italiana.

Che obblighi ho?

All'inizio del contratto:
Il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Nel corso della durata del contratto:
Il Contraente ha l'obbligo di dichiarare ad Aviva eventuali modifiche al rischio assicurato, cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione dello stesso. In caso di Fabbricati vuoti e/o inoccupati o in corso di costruzione o ristrutturazione, il Contraente deve dare avviso ad Aviva se i fabbricati vengono posti in uso e/o in caso di mutamenti specifici del rischio.
In caso di modifica della durata del Mutuo, anticipata estinzione totale, accollo o surroga dello stesso, il Contraente deve darne comunicazione scritta ad Aviva.

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto possibile per contenere o limitare il danno;
b) darne avviso all'Intermediario o a Aviva entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
c) sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, nei casi previsti dalla legge, trasmettendone copia all'Intermediario o a Aviva, precisando, in particolare, le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla data del sinistro;
e) predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione documentazione probatoria che Aviva, o i periti, possa richiedere;
f) comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio.

Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è determinato per periodi di assicurazione di un anno e non è concesso il frazionamento in più rate.
In caso di Polizza di durata poliennale, il premio deve essere versato anticipatamente in un'unica soluzione per tutto il periodo di Assicurazione.

I premi possono essere pagati alternativamente:

- presso l'Intermediario con assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di "non trasferibilità", bonifico bancario, denaro contante con il limite massimo previsto dalle normative vigenti, carta di credito e carta di debito;
- direttamente ad Aviva con addebito ricorrente su carta di credito intestata al Contraente.

E' possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva", alle condizioni in essa riportate. L'Area Clienti è disponibile sul sito www.aviva.it

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se il Premio è stato pagato, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
L'Assicurazione può avere durata annuale oppure poliennale; in caso di contratto poliennale, la durata della Polizza deve coincidere con la durata del Mutuo, ed in ogni caso non essere superiore a 40 anni.
In caso di Polizza con tacito rinnovo, la Polizza, se non disdettata entro i termini e se i premi precedenti sono stati pagati, si rinnova automaticamente per l'anno successivo; in assenza di tacito rinnovo l'Assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza senza necessità di alcuna comunicazione tra le Parti.

Se il Contraente non paga il premio o i premi successivi al primo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del primo premio non pagato e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dei premi scaduti e non pagati.Il periodo di sospensione può durare al massimo 6 mesi; decorso tale termine, in assenza del pagamento dei premi insoluti, l'Assicurazione si risolve.

La Polizza termina in caso di accollo del Mutuo.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può:

a) in caso di durata poliennale, recedere dalla Polizza ad ogni ricorrenza annuale, trascorsi almeno 5 anni dall'inizio dell'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale viene inviato il recesso;
b) in caso di durata annuale con tacito rinnovo, disdire la Polizza alla scadenza annuale, tramite comunicazione scritta ad Aviva da inviarsi con almeno 30 giorni di preavviso;
c) in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, recedere dalla Polizza, con preavviso di 30 giorni, tramite comunicazione scritta da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.

In caso di anticipata estinzione totale o surroga del Mutuo, il Contraente può richiedere l'annullamento anticipato della Polizza che avrà effetto dal momento dell'avvenuta comunicazione da parte del Contraente ad Aviva.

Mod. 12635 – ed. 03.2021